



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente (relatore)
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Primo Referendario
Chiara GRASSI	Primo Referendario
Federica LELLI	Referendario
Vitaliana VITALE	Referendario

nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2026 sulla **programmazione delle attività di controllo per l'anno 2026** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e, in particolare, l'articolo 3, commi 4, 5 e 6;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e le sue successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di omogeneizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'art. 33, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che attribuisce ai collegi costituiti presso le Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

VISTO il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125 e, in particolare, l'art. 11, comma 8, il quale stabilisce che la Corte dei conti compie verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, gli articoli 5, 11, 20 e 24, che prevedono la trasmissione alla Sezione dei provvedimenti riguardanti, rispettivamente, l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta, la composizione dei consigli d'amministrazione, la razionalizzazione periodica e la revisione delle partecipazioni;

VISTI il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 nonché il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante, fra l'altro, ulteriori interventi urgenti per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

VISTI il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha modificato l'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, commi 3 e 4;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, che ha modificato la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, secondo cui le Sezioni regionali deliberano annualmente i programmi di controllo e li comunicano ai Presidenti dei Consigli regionali e ai Presidenti dei Consigli delle Autonomie, ove istituiti;

VISTA la propria deliberazione n. 7/2025/INPR, depositata in data 30 gennaio 2025, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2025;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 26/SSRRCO/INPR/2025, depositata in data 19 dicembre 2025, con la quale è stata approvata la programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2026;

VISTA la deliberazione n. 50/2024/CCC del Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato "Linee guida metodologiche del controllo concomitante nell'ambito degli standard internazionali";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/INPR/2026, depositata in data 27 gennaio 2026, con la quale è stato approvato il programma delle attività per l'anno 2026, in particolare, con riguardo alle attività di indirizzo e coordinamento delle Sezioni regionali;

VISTA l'ordinanza n. 5/2026, depositata in data 5 febbraio 2026, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha convocato la Sezione in data odierna;

VISTA la disciplina normativa in materia di attribuzione di funzioni e compiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, puntualmente richiamata nell'allegato programma (all.1);

ATTESO che le Sezioni regionali di controllo deliberano i propri programmi di controllo previa analisi di fattibilità e nel rispetto del quadro di riferimento programmatico definito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nonché dalla Sezione autonomie con riguardo alla funzione di coordinamento delle Sezioni regionali;

ATTESO altresì che il documento programmatico annuale mira a rendere edotti i destinatari degli obiettivi e delle linee operative fondamentali in coerenza con le quali opererà la Sezione nel corso dell'anno;

UDITO il Presidente relatore;

DELIBERA

È approvato l'allegato programma dei controlli per l'anno 2026 della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo (**allegato 1**), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

ORDINA

la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Abruzzo, ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci dei Comuni dell'Abruzzo, ai Presidenti delle Province dell'Abruzzo, ai Direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e alla GSA.

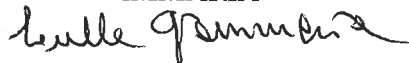
Dell'adozione della presente deliberazione verrà altresì data comunicazione al Presidente della Corte dei conti.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.

Presidente ed estensore
Ugo MONTELLA



Depositata in Segreteria il 12 febbraio 2026
Il Funzionario preposto all'Ufficio di supporto
Lorella GIAMMARIA



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

PROGRAMMA DEI CONTROLLI PER L'ANNO 2026 DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

1. NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

1.1. Controllo preventivo e successivo di legittimità sugli atti.

La Sezione svolgerà il controllo preventivo e successivo sugli atti degli organi dello Stato aventi sede nella Regione e sui decreti di accertamento dei residui (DAR), ai sensi dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dell'art. 10 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, e su quelli degli enti locali di cui all'art. 3, comma 1-*quater*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificata dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1.

1.2. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

La Sezione effettuerà il controllo:

- sui rendiconti dei funzionari delegati operanti in Abruzzo ai sensi del d.lgs. 123/2011 e del d.P.R. n. 367/1994;
- sui pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (ordinativi collettivi di pagamento) ai sensi degli artt. 11 e 13 *bis* del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123;
- a campione sulle contabilità speciali dei Commissari ex art. 27 del d. lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, ai sensi dell'art. 11 e successivi del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123;
- a campione sulle contabilità speciali dei Commissari straordinari ex art. 27 del d. lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, ai sensi dell'art. 11 e successivi del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123.

2. NEI CONFRONTI DELLA REGIONE

2.1. Verifica sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri

La Sezione approverà la relazione prevista dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, concernente le leggi regionali emanate nel corso del 2024, antecedentemente all'avvio delle attività istruttorie inerenti al giudizio di parificazione.

2.2. Esame del rendiconto generale per il 2025

La Sezione, ai sensi dell'art. 1, commi 3, 4, 7, del d.l. n. 174 del 2012, esaminerà il questionario relativo al rendiconto del 2025.

Gli esiti del controllo – di questo e di altri settori dell'attività gestionale - confluiranno nella relazione di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2025.

2.3. Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'anno 2025 e relazione sulla legittimità e regolarità della gestione

La Sezione procederà al giudizio teso alla parificazione del rendiconto generale della Regione per l'anno 2024 e a redigere la relazione sulla legittimità e regolarità della gestione ai sensi dell'art. 1, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.l. n. 174 del 2012.

La Sezione avrà cura di verificare la gestione finanziaria ed economico patrimoniale, ivi inclusa l'osservanza dei vincoli in tema d'indebitamento e la sua sostenibilità, la tempestività dei pagamenti, la gestione del Servizio sanitario regionale con particolare attenzione alla mobilità sanitaria regionale, al rispetto dei LEA e alle politiche di abbattimento delle liste di attesa, al riordino della rete ospedaliera, alla spesa edilizia sanitaria e per acquisto di attrezzature e di dispositivi. Approfondimenti verranno effettuati in ordine alla struttura organizzativa, alla spesa per il personale, al funzionamento dei controlli interni, all'utilizzo dei fondi europei e di investimento e al quadro generale sullo stato di realizzazione degli interventi del PNRR. Per quel che concerne le partecipazioni in società controllate in sede di parifica verrà riportato esclusivamente il quadro generale delle partecipazioni, maggiori approfondimenti saranno oggetto di specifica deliberazione adottata all'esito dell'approvazione dei bilanci da parte delle società stesse.

In merito alle attività propedeutiche alla parifica, al campionamento e all'individuazione delle scritture contabili da verificare, saranno adottate le linee di orientamento dettate dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 9 del 2013, n. 14 del 2014 e n. 10 del 2024 e continueranno ad essere utilizzate le tecniche di campionamento ispirate alle metodologie della Corte dei conti europea (*déclaration d'assurance* - DAS).

2.4. Verifiche sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2025.

La Sezione effettuerà il controllo previsto dall'art. 1, commi 9, 10, 11, 12, del d.l. n. 174 del 2012, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari.

3. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI

3.1. Controllo di regolarità contabile e finanziaria e monitoraggio sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali e delle Province

Nel corso del 2026, la Sezione svolgerà le attività di verifica sui bilanci di previsione 2026-2028 e sui rendiconti dell'esercizio 2025 con prosecuzione delle attività di verifica anche sui rendiconti 2024 (art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994; art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005; art. 148-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. 267 del 2000; art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003), **con priorità sugli enti che presentano squilibri economico finanziari e situazioni di particolare criticità.**

L'attività, in ossequio anche ai principi ribaditi dalle Sezioni Riunite (tra le tante SSRRCO/INPR/21; SSRRCO n. 43/2022), verrà effettuata nel dovuto rispetto al principio di attualità e tempestività dell'esame, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate, analizzando i fatti rilevanti della correttezza gestionale, anche eventualmente occorsi successivamente all'esercizio in osservazione, affinché le stesse siano di effettivo ausilio nella quotidiana attività gestionale dell'ente ed in modo tale da consentirgli di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine le patologie presenti ed addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse. Si procederà pertanto, ad un'analisi dell'andamento della gestione di cassa onde verificare l'evoluzione dei valori di entrata e di spesa, nonché l'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria. Particolare attenzione verrà poi posta alla capacità di riscossione delle entrate proprie, tributarie ed extratributarie, sia in conto competenza che in conto residui.

L'esito del controllo verrà compendiato in un provvedimento monocratico di "chiusura istruttoria" laddove dal controllo eseguito non emergano criticità di rilievo.

Laddove, invece, dall'esito del controllo emergano criticità rilevanti che impongono all'Ente particolare attenzione nella tenuta della contabilità o nella gestione, la Sezione si esprimerà mediante formale deliberazione, assunta collegialmente in Camera di Consiglio.

Nel caso, poi, le criticità rilevate assumano rilevanza tale da imporre l'adozione urgente da parte degli enti di interventi gestionali e/o azioni di riequilibrio economico finanziario, la deliberazione verrà assunta all'esito di adunanza pubblica, in contraddittorio con gli enti stessi.

Nel corso dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, potranno essere svolte verifiche anche sulla gestione degli organismi partecipati, al fine di valutare sia eventuali ricadute sui bilanci degli enti titolari, sia le modalità di esercizio dei poteri connessi alla partecipazione societaria detenuta.

Anche sulla base degli esiti del controllo di regolarità contabile e finanziaria, il magistrato istruttore potrà procedere a selezionare alcuni enti per i quali procedere, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994 e con le modalità proprie del controllo sulla gestione, ad un approfondimento specifico di alcuni aspetti gestionali, con particolare riferimento a:

- Attività edilizia e contrattuale
- Attività di Riscossione
- Servizio raccolta rifiuti
- Riscossione sanzioni amministrative per violazione codice della strada e relativo utilizzo delle risorse
- Gestione patrimonio immobiliare
- Manutenzione stradale
- Spesa sociale
- Gestione servizi pubblici
- Attuazione progetti PNRR o PNC (art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

3.2. Approvazione o diniego dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario nonché sulle relazioni in ordine allo stato di attuazione dei piani per gli enti locali già ammessi a tale procedura.

La Sezione, ai sensi degli artt. 243-*bis* e art. 243-*quater* del Tuel, è chiamata, valutata la congruenza, ed approvare o meno i piani di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario nonché a monitorare semestralmente lo stato di attuazione dei piani per gli enti locali già ammessi a tale procedura al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi intermedi. La Sezione procederà alle citate incombenze nei termini di legge.

3.3. Verifica sulla legittimità e regolarità della gestione e sul funzionamento dei controlli interni delle Province e dei n. 17 Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Questa Sezione regionale, ai sensi dell'art. 148 del Tuel, esaminerà e valuterà i referti inviati dal rappresentante legale di ciascuno di essi.

3.4. Verifica degli obblighi di redazione delle relazioni di fine mandato trasmesse dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province

La Sezione accerterà l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 149 del 2011, di redazione, pubblicazione sul sito istituzionale e trasmissione delle relazioni di fine mandato da parte dei Sindaci e dei Presidenti delle Province.

3.5. Controllo sui rendiconti delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste relative alle elezioni amministrative dei Comuni della Regione Abruzzo con oltre 30.000 abitanti.

La Sezione effettuerà detto controllo, ai sensi della legge n. 96 del 2012, con riguardo alle elezioni che si svolgeranno nel 2025.

4. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

4.1. Esame del bilancio preventivo e del rendiconto degli enti del Servizio sanitario regionale, della Gestione sanitaria accentrata (GSA) e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e il Molise. Controllo sulla gestione.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005 e dall' art. 1, commi 3, 4, 7, del d.l. n. 174 del 2012, la Sezione, mediante l'utilizzo dei questionari/relazioni trasmessi dai Collegi sindacali e dal Terzo Certificatore per la GSA e sulla base dei bilanci dell'ultimo esercizio utile, effettuerà il controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti del Servizio sanitario regionale. Oggetto di verifica sarà il rispetto dell'osservanza dei vincoli in tema di indebitamento e la sua sostenibilità, l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari e la coerenza dei risultati della Regione con i risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale.

Nel corso dell'attività una particolare attenzione verrà posta, per ciascun ente e con le modalità proprie del controllo sulla gestione, ad alcune delle seguenti problematiche: liste di attesa, mobilità, rispetto dei LEA, utilizzo dei c.d. gettonisti, reparti di rianimazione.

5. ALTRE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA SEZIONE

5.1. Attività consultiva

La Sezione renderà i pareri in materia di contabilità pubblica e su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC di valore complessivo non inferiore a un milione di euro richiesti ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e dell'art. 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1 dai Comuni, dalle Province e dalla Regione.

5.2 Esame di conformità legislativa degli atti di costituzione o acquisizione in partecipazione di società pubbliche territoriali.

Il vigente testo dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP) prevede che gli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni dirette o indirette da parte della Regione o degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, vadano inviati alla Sezione regionale di controllo Corte dei

conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni ordine alla sostenibilità finanziaria dell'operazione e alla sua compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Questa Sezione procederà nello svolgimento di tale attività, come da indicazioni legislative.

5.3. Verifica del rispetto della normativa in materia di società partecipate, di cui al d. lgs. n. 175 del 2016 (Tusp).

La Sezione effettuerà la verifica del rispetto della normativa di cui al Tusp relativamente alle partecipate della Regione Abruzzo e degli enti locali, anche con specifico riferimento all'esame dei provvedimenti concernenti la nomina dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, alla verifica del rispetto del divieto del c.d. soccorso finanziario, della sussistenza dei presupposti qualificanti le società *in house*, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi degli artt. 11, 14, 16 e 20 del d.lgs. n. 175 nonché ad ogni ulteriore aspetto rilevante al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio degli enti partecipanti.

5.4. Attività di controllo sulla ricostruzione *post* sisma.

Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia, è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio del Comune di L'Aquila, nel "*cratere*" (56 comuni) e anche "*fuori cratere*" (115 comuni).

In proposito è stato selezionato un campione di interventi relativi alla ricostruzione degli edifici privati e di quelli relativi alla ricostruzione pubblica, per i quali, con le modalità proprie del controllo di gestione, verrà ricostruito l'iter normativo, finanziario ed amministrativo e verificato lo stato di attuazione dei progetti.

La Sezione, con le modalità proprie del controllo di gestione, effettuerà, altresì, le seguenti indagini di carattere generale relative:

- al recupero delle somme giacenti sui conti correnti vincolati, erogate per i lavori della ricostruzione post sisma 2009;
- alla tracciabilità dei rifiuti provenienti da scavi, demolizioni e scarti di lavorazioni afferenti ai cantieri della ricostruzione post sisma 2009.

5.5. Indagine di controllo sulla gestione delle risorse idriche

La Sezione, nell'ambito dei campi di indagine sulla gestione indicati dalle Sezioni Riunite ed in aggiunta a quelle già elencate nell'ambito degli enti locali, del PNRR, del sistema sanitario e della ricostruzione post sisma, continuerà e porterà a completamento la specifica indagini sulla gestione delle risorse idriche.

L'indagine, affidata a più magistrati, si concentrerà sia sui singoli enti di gestione (Aca Spa, Cam Spa, Gran Sasso Acqua Spa, Ruzzo Reti Spa, Saca Spa E Sasi Spa) sia sull'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell'Abruzzo (ERSI) quale Ente Regolatore, mediante un'analisi economico finanziaria e gestionale mirata a verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e degli interventi strutturali in corso di svolgimento, con particolare attenzione a quelli tesi al contenimento della dispersione idrica.

5.6. Altre forme di controllo sulla gestione.

La Sezione si riserva l'attivazione di ulteriori forme di controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge n. 20 del 1994, così come anche richiamato e specificato dall'art. 2, commi 3 e 4 della deliberazione delle Sezioni riunite 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e s.m.i. recante il *Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*.

5.7. Ulteriori attività richieste dalle Sezioni Centrali

Compatibilmente con i numerosi adempimenti obbligatori e gli elencati compiti già istituzionalmente affidati, alcuni peculiari della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo (come quelli previsti in conseguenza degli eventi sismici del 2009), la Sezione si impegna a svolgere le attività richieste in modalità "a rete" dalle Sezioni centrali e da analoghi organismi della Corte, concordemente e preliminarmente individuate sulla base di programmi definiti o in via di definizione nel corso dell'attuazione del presente programma, avendo come riferimento la qualità della spesa e la tempestività della realizzazione dei singoli interventi.

La Sezione si riserva la modifica del presente programma, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, alla luce di eventuali nuove esigenze sopravvenute.

